



ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo



*Giornata studio: Aggiornamenti  
normativi sulla difesa fitosanitaria*



**Il Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti  
fitosanitari in fase di revisione. Le principali innovazioni**

**Pasquale Falzarano (Mipaaft)**

Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - Componente CTS

**Floriano Mazzini (Regione Emilia Romagna)**

Servizio Fitosanitario Regionale - Componente CTS

***Bologna 26 giugno 2019***

## Di cosa parliamo.....

- ❑ **I punti di riferimento per la revisione del PAN:**
  - la visita della Commissione UE a maggio 2017
  - la mozione della Camera dei deputati
  - la risoluzione del Parlamento europeo
  - La direttiva (UE) 2019/782 – Allegato IV (indicatori di rischio)
- ❑ **Le vendite di PF**
- ❑ **Obiettivi quantitativi**
- ❑ **Sinergia PAC post 2020 e PAN - Condizionalità**
- ❑ **Comunicazione e rapporto tra agricoltura e mondo extra agricolo**
- ❑ **Iter e tempistica per l'approvazione del nuovo PAN**

## Criticità

- 1) Assenza di obiettivi quantitativi
- 2) Basso numero di patentini rilasciati
- 3) Basso numero di macchine irroratrici controllate
- 4) Scarsi controlli sulla difesa integrata obbligatoria

## Aspetti positivi

- l'irrorazione aerea è limitata ad aree localizzate
- sono in atto misure per vietare o limitare l'uso di PF in aree specifiche (extra-agricole, CAM strade e ferrovie)

## Buone pratiche

- Sistema per la sorveglianza dei casi di avvelenamento acuto.
- Esiste una vasta rete nazionale per il monitoraggio delle specie nocive,
- Bollettini e informazioni fitosanitarie messe a disposizione degli utilizzatori professionali ai fini della difesa integrata.**
- Minore intervallo di tempo per ispezionare le PAE dei contoterzisti
- Rilascio patentino a chiunque acquisti PF per uso professionale

## Mozione 26 febbraio 2019, seduta n. 133

- La Camera,  
premessi che:
- omissis ...
- impegna il Governo:

- 6) ad intraprendere ogni utile iniziativa volta a rivedere e **migliorare il piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, favorendo la definizione degli obiettivi quantitativi**, delle misure e dei tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dei pesticidi sulla salute e sull'ambiente, valutando l'impatto del piano sui sistemi di agricoltura con metodo biologico e agricoltura integrata, in modo da rendere sempre più competitiva e di qualità la produzione agroalimentare italiana;
- 7) ad assumere iniziative normative nell'ambito della revisione del piano d'azione nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, affinché **siano stabilite le distanze minime di sicurezza dalle abitazioni, dai confini privati e dalle coltivazioni biologiche con l'obbligo di avvisare i residenti prima di ogni trattamento**;

14) a valutare l'opportunità di:

**b) limitare il più possibile il ricorso alle autorizzazioni in deroga, consentite dall'articolo 53** del regolamento (CE) n. 1107/2009 e rilasciate dal Ministero della salute, ai soli casi realmente necessari al fine garantire che tale possibilità sia utilizzata esclusivamente nella sua più classica accezione di prassi straordinaria e limitata nel tempo;

**c) rafforzare gli strumenti di controllo finalizzati alla verifica delle modalità di vendita dei prodotti fitosanitari, compresa quella che avviene on line**, al fine di contrastare fenomeni di elusione delle norme sulla distribuzione e sulla vendita di tali prodotti;

**f) prevedere, nell'ambito della revisione del PAN, specifici obiettivi d'incremento della superficie agricola utilizzata coltivata con il metodo dell'agricoltura biologica, a partire dalle aree protette e dai siti Natura 2000**, e l'ulteriore diffusione di tecniche sostenibili in agricoltura, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie di precisione funzionali allo sviluppo dell'agricoltura integrata;

# Parlamento europeo

2014-2019



## TESTI APPROVATI *Edizione provvisoria*

Adottata sulla base di una relazione della COM che ha valutato i questionari inviati dagli SSMM (febbraio 2017) e l'esito delle visite conoscitive in 6 SSMM (tra cui l'Italia – Maggio 2017)

P8\_TA-PROV(2019)0082

Utilizzo sostenibile dei pesticidi

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sull'applicazione della direttiva 2009/128/CE concernente l'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2017/2284(INI))

# Risoluzione del Parlamento europeo

## Considerazioni

1. Mancanza di **obiettivi quantitativi** in circa **l'80 %** dei PAN
2. Solo **11 SSMM** hanno aggiornato il PAN, sebbene il termine per la revisione fosse fissato per la fine del 2017
3. la **riforma della PAC offre notevoli potenzialità** per rafforzare l'armonizzazione delle politiche nonché **l'attuazione della direttiva**;
4. la proposta sulla nuova PAC post-2020 avrebbe dovuto includere il principio della difesa integrata tra i **Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) della Condizionalità**
5. **Scarsa applicazione dei principi della Difesa Integrata** (all.to III SUD) che rappresenta il cardine della direttiva. Scarsi controlli.
6. **Scarsa tutela delle risorse idriche e delle aree protette**;
7. Tra le aree di **cui all'articolo 12, lettera a), vanno incluse le abitazioni** in quanto ai sensi del reg 1107/09 sono da tutelare i **residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo**;
8. gli **agricoltori biologici** subiscono perdite economiche quando i loro prodotti sono contaminati dall'uso di pesticidi nelle aziende confinanti (deriva).

# Risoluzione del Parlamento europeo

## *Raccomandazioni (74)*

### IL PARLAMENTO:

43. invita gli Stati membri a **rispettare i tempi prestabiliti per aggiornamento PAN prevedendo questa volta chiari obiettivi quantitativi** e un obiettivo generale misurabile finalizzato a un'effettiva riduzione immediata e a lungo termine dei rischi e degli impatti dell'utilizzo di pesticidi ;
44. invita la Commissione a proporre un **ambizioso obiettivo** vincolante a livello dell'UE per la **riduzione dell'uso dei pesticidi**;
61. Occorrerebbe **vietare l'utilizzo dei PPP nelle aree frequentate** dal pubblico o da gruppi vulnerabili di cui all'articolo 3, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
62. invita la Commissione e gli SS.MM. a **prestare particolare attenzione alla protezione dei gruppi vulnerabili (e dei residenti delle zone rurali che vivono in prossimità delle colture)**; invita a proporre **divieti immediati** sull'uso dei pesticidi entro una **distanza considerevole** dalle abitazioni dei residenti, dalle scuole, ecc;
69. invita la Commissione a considerare con attenzione tutte le misure disponibili per garantire la conformità, compreso **l'avvio di procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri** che non ottemperano **all'obbligo di attuare pienamente la direttiva**;


## Sostanze attive – vendite (Reg 1185/2009) ISTAT

**Dal 2003 al 2017 riduzione del 35%**


	sostanze attive vendute (kg)						
	Fungicidi	acarici	erbicidi	vari	bio	totale	
2003	54.426.986	12.814.362	11.587.050	7.829.493	47.322	<b>86.705.213</b>	
2004	52.894.380	11.750.493	8.946.896	10.616.505	83.435	<b>84.291.709</b>	-3%
2005	53.804.073	11.407.068	9.205.866	10.521.093	135.260	<b>85.073.360</b>	-2%
2006	50.748.562	10.947.370	8.923.506	10.714.967	115.941	<b>81.450.346</b>	-6%
2007	50.036.590	10.562.332	9.172.045	11.068.787	119.211	<b>80.958.965</b>	-7%
2008	51.111.730	8.490.774	8.423.237	12.430.678	206.375	<b>80.662.794</b>	-7%
2009	46.810.042	7.885.255	7.966.033	11.167.941	342.492	<b>74.171.763</b>	-14%
2010	42.953.328	8.162.599	9.958.879	10.117.990	420.378	<b>71.613.174</b>	-17%
2011	43.147.479	7.578.447	8.327.293	11.251.676	385.208	<b>70.690.103</b>	-18%
2012	36.976.174	6.687.453	8.055.924	9.879.181	289.978	<b>61.888.710</b>	-29%
2013	32.828.426	6.145.728	7.750.995	8.686.500	221.228	<b>55.632.877</b>	-36%
<u>2014</u>	36.923.538	5.591.688	7.798.760	8.794.643	313.422	<u>59.422.051</u>	-31%
<u>2015</u>	38.887.523	6.293.959	7.950.439	9.835.966	353.808	<u>63.321.695</u>	-27%
<u>2016</u>	36.512.939	5.772.087	7.486.494	10.070.554	408.686	<u>60.250.760</u>	-31%
<u>2017</u>	32.419.124	5.357.477	7.114.264	10.651.096	1.156.324	<u>56.698.285</u>	<b>-35%</b>

## Sostanze attive – vendite (Reg 1185/2009) ISTAT

Andamento delle vendite



## Prodotti fitosanitari distribuiti per regione (in % rispetto al dato nazionale) 2017



veneto	17,49
Emilia R.	14,08
sicilia	9,42
puglia	9,57
	<b>50,56</b>

veneto	17,49
Emilia R.	14,08
sicilia	9,42
puglia	9,57
piemonte	8,28
lombard	7,96
campania	7,48
	<b>74,28</b>

# **Direttiva (UE) 2019/782 del 15 maggio 2019**

*Recante modifica della direttiva 2009/128/CE del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di indicatori di rischio armonizzati*

## **Articolo 1**

**L'allegato IV della direttiva 2009/128/CE è sostituito dall'allegato della presente direttiva**

## **Articolo 2 (recepimento)**

**Entro il 5 settembre 2019 deve essere recepita nell'ordinamento giuridico nazionale**

**Ci sono 2 indicatori di rischio armonizzati: 1 – basato sul pericolo delle s.a. vendute; 2 – basato sul numero di autorizzazioni di s.a., classificate in base al pericolo**

## **Indicatore di rischio armonizzato 1**

**indicatore di rischio armonizzato basato sul pericolo, che dipende dalle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti fitosanitari a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009**

### *Quali dati?*

Dati ISTAT (Eurostat) ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009.

### *Come sono suddivise le s.a.?*

Le s.a. sono suddivise in **quattro** gruppi, a loro volta suddivisi in **sette categorie**.

### *e in base a quale norma ?*

- le sostanze attive dei **primi 3 gruppi sono quelle elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**
- le sostanze attive del gruppo 4 (categoria G) **sono quelle non approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009**

### *Come si calcola l'indicatore di rischio armonizzato 1 ?*

è calcolato moltiplicando le quantità annuali di s.a. vendute per ciascun gruppo della tabella 1 per la ponderazione del pericolo (1, 8, 16 , 64). (Tabella successiva)

# Indicatore di rischio armonizzato 1

Tabella 1

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 1.

Riga	Gruppi						
	1		2		3		4
i)	Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011		Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011		Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011		Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
ii)	Categorie						
iii)	A	B	C	D	E	F	G
iv)	Microorganismi	Sostanze attive chimiche	Microorganismi	Sostanze attive chimiche	Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini	Classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini, se l'esposizione degli esseri umani è trascurabile	
v)	Ponderazioni del pericolo applicabili alle quantità di sostanze attive immesse sul mercato nei prodotti autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009						
vi)	1		8		16		64

- Il valore di riferimento per l'indicatore di rischio armonizzato 1 è fissato a 100 ed è uguale al risultato medio del calcolo sopraindicato per il periodo 2011-2013.
- Il risultato dell'indicatore di rischio armonizzato 1 è espresso in rapporto al valore di riferimento.
- Gli Stati membri e la Commissione calcolano e pubblicano l'indicatore di rischio armonizzato 1 in conformità all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2009/128/CE per ogni anno civile ed entro venti mesi dalla fine dell'anno per il quale l'indicatore di rischio armonizzato 1 è calcolato.

## Indicatore di rischio armonizzato 2

**Indicatore di rischio armonizzato 2: indicatore di rischio armonizzato basato sul numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009** 1. Si basa sul numero di autorizzazioni rilasciate per i prodotti fitosanitari a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali dati sono ripartiti in quattro gruppi, a loro volta suddivisi in sette categorie. Di seguito la tabella:

Tabella 2

Ripartizione delle sostanze attive e delle ponderazioni del pericolo ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio armonizzato 2

Riga	Gruppi						
	1		2		3		4
i)	Sostanze attive a basso rischio che sono approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte D, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011		Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009, che non rientrano in altre categorie e sono elencate nell'allegato, parti A e B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011		Sostanze attive approvate o considerate approvate a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che sono candidate alla sostituzione e sono elencate nell'allegato, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011		Sostanze attive che non sono approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e perciò non sono elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
ii)	Categorie						
iii)	A	B	C	D	E	F	G
iv)	Microrganismi	Sostanze attive chimiche	Microrganismi	Sostanze attive chimiche	Non classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini	Classificate come: cancerogene di categoria 1 A o 1B e/o tossiche per la riproduzione di categoria 1 A o 1B e/o interferenti endocrini se l'esposizione degli esseri umani è trascurabile	
v)	Ponderazioni del pericolo applicabili al numero di autorizzazioni rilasciate a norma dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009						
vi)	1		8		16		64

# Ipotesi di Obiettivi quantitativi del nuovo PAN

1. Prevedere un aumento della superficie agricola condotta con il metodo della **produzione integrata** certificata, ai sensi della legge n. 4 del 3 febbraio 2011 e con il metodo **dell'agricoltura biologica**, **(obiettivi già presenti nell'attuale PAN, anche se non quantificati)**.
2. Prevedere una riduzione **dell'immissione in commercio di talune categorie di sostanze attive** di prodotti fitosanitari in sinergie con la ratio degli indicatori di rischio armonizzati UE.
3. Prevedere una **riduzione della presenza nelle acque superficiali di talune sostanze attive**, anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque (2000/60) – Conformemente a quanto auspicato dalla risoluzione del parlamento europeo e dalla mozione della Camera

*(le relative azioni sarebbero da finanziare all'interno della PAC/Sviluppo Rurale)*

# Le sinergie tra PAN e PAC post 2020 - PSR

- Formazione** degli utilizzatori professionali e dei consulenti
- Formazione per **tematiche specifiche** (**agricoltura biologica, difesa integrata, macchine irroratrici, ecc.....**)
- Consulenza** aziendale
- Informazione e sensibilizzazione** sui rischi connessi all'uso dei PF
- Aumento delle superfici condotte con i metodi della **produzione integrata e dell'agricoltura biologica**
- Misure **agro-climatico-ambientali**
- Acquisto di macchine irroratrici** (o parti di esse) che consentono una migliore distribuzione dei PF (**Agricoltura di precisione** – Misura investimenti)



Misure volontarie inserite nel PAN



Poi inserite nella Strategia Nazionale della Futura PAC post 2020



Interventi/operazioni dei PSR

# Le sinergie tra PAN e PAC post 2020 - PSR

## Condizionalità e SUD (PAC post 2020)

- **Articolo 5(2) (Formazione)**
- **Articolo 8(1) to (5) (controllo funzionale irroratrici)**
- **Articolo 12 con riferimento alla restrizione d'uso dei PF nelle aree protette definite ai sensi della DQA 2000/60 e dei siti Natura 2000**
- **Articolo 13(1) e (3) (manipolazione e stoccaggio dei PF)**

**L'indicatore di rischio n. 1 è stato inserito nella lista degli indicatori della futura PAC**

**Indicatore di risultato della nuova PAC n. 27: uso sostenibile dei pf – percentuali di terreni agricoli interessati da azioni specifiche sovvenzionate finalizzate a un uso sostenibile dei PF per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi**

**Basso numero di patentini rilasciati**

Al 31/12/2017 441.000 (su 800.000??)

**Basso numero di irroratrici sottoposte a  
controllo funzionale**

Al 31/12/2017 158.000 (su 600.000??)

## Rilascio «patentini»: dati al 31/12/2017

Regione	n patentini al 31/12/2016	n patentini rilasciati al 31/12/2017
ABRUZZO	-	12.000
BASILICATA	3.191	4.035
BOLZANO	9.536	10.571
CALABRIA	4.068	6.213
CAMPANIA	29.260	38.734
EMILIA ROMAGNA	40.421	42.911
FRIULI V. G.	4.832	11.100
LAZIO	19.546	21.418
LIGURIA	10.516	9.434
LOMBARDIA	12.322	20.085
MARCHE	12.028	13.614
MOLISE	2.216	2.216
PIEMONTE	36.266	48.248
PUGLIA	36.846	45.704
SARDEGNA	12.509	16.249
SICILIA	22.451	34.687
TOSCANA	18.474	33.415
TRENTO	12.348	12.962
UMBRIA	0	0
VALLE D'AOSTA	-	1.080
VENETO	52.318	56.640
<b>Totale</b>	<b>339.148</b>	<b>441.316</b>

## Controllo funzionale irroratrici: dati al 31/12/2017

<b>Regione</b>	<b>Controlli effettuati al 2016</b>	<b>Controlli effettuati al 2017</b>	<b>N. Centri prova</b>
ABRUZZO	5.000	2.636	28
BASILICATA	1.000	3.023	6
BOLZANO	6.096	8.769	8
CALABRIA	2.090	2.688	7
CAMPANIA	4.300	6.118	17
EMILIA ROMAGNA	40.000	20.500	18
FRIULI V. G.	4.659	7.607	12
LAZIO	1.994	3.214	9
LIGURIA	580	1.144	6
LOMBARDIA	5.500	16.000	41
MARCHE	1.600	3.222	11
MOLISE	770	1.121	2
PIEMONTE	30.000	24.400	49
PUGLIA	1.353	7.800	15
SARDEGNA	720	1.395	8
SICILIA	1.720	3.818	17
TOSCANA	2.154	5.760	24
TRENTO	7.463	9.013	7
UMBRIA	2.370	3.684	6
VALLE D'AOSTA	250	280	2
VENETO	10.930	26.000	52
<b>Totale</b>	<b><u>127.323</u></b>	<b><u>158.192</u></b>	<b><u>345</u></b>

**Informazione  
Comunicazione  
e  
sensibilizzazione**



Sei in Home | Ambiente 2014-2020 > PAN fitofarmaci

# Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari

La direttiva 2009/128/CE, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 106, ha istituito un "quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi". Per l'attuazione di tale direttiva sono stati definiti Piani di Azione Nazionali (PAN) per stabilire gli obiettivi, le misure e le azioni da adottare per la riduzione dei rischi e degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Il Piano d'Azione Nazionale adottato in Italia con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, promuove pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornisce indicazioni per ridurre l'impatto dei prodotti fitosanitari nelle aree agricole, nelle aree extra agricole (aree verdi urbane, strade, ferrovie, ecc.) e nelle aree protette.

- Ambiente 2014-2020
- Foreste
- Paesaggio rurale
- Suolo
- PAN fitofarmaci**
- Clima
- Agrometeo
- Biodiversità
- Programma LIFE
- Risorse idriche

PAN fitofarmaci  
Normativa PAN

Scarica il documento "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (1.65 MB)

## News

Bilancio fitosanitario viticolo 2017

Workshop PAN: il ruolo dei PSR e dell'Agricoltura biologica



10/11/17

# Terreni agricoli (trattati) adiacenti ad abitazioni private

In conformità a quanto evidenziato sia dal Parlamento europeo (risoluzione del 12 feb19) che dalla Camera (Mozione del 26 feb19).

- ❑ Il nuovo PAN dovrà individuare idonee misure per rispondere alle criticità legate al **rapporto tra aziende agricole e cittadini** (in special modo i residenti).
- ❑ E' fondamentale fornire agli Enti locali un valido strumento «scientifico» al quale poter far riferimento



## Considerazioni conclusive



- Nel PAN si ripongono **aspettative eccessive**: talune questioni vanno affrontate con strumenti normativi e programmatici più appropriati.
- La sostenibilità dell'uso dei PF **non si realizza solo con i divieti** ma richiede una fase (non breve) di cambiamento, soprattutto comportamentale da parte di chi utilizza i PF.
- Le politiche devono assicurare un aumento della «conoscenza» da parte degli agricoltori, attraverso **un'adeguata formazione** (non solo patentino!!) e una incisiva **attività di consulenza**.
- Occorre **diffondere maggiormente la conoscenza del PAN** e dei suoi principi di sostenibilità, sia a beneficio dei cittadini che degli operatori e delle Istituzioni. Con il PAN attuale le Istituzioni sono state scarsamente (o per niente) coinvolte
- I risultati del PAN dipenderanno dal grado di **integrazione con gli strumenti programmatici che recano risorse finanziarie** (PAC-PSR, ecc..)
- La **Rete Rurale Nazionale e il CREA** potranno svolgere un importante ruolo di **raccordo tra le politiche**.

## Considerazioni conclusive



- E' da prevedere un adeguato **COORDINAMENTO regionale** tra le diverse strutture (assessorati, direzioni, uffici etc...) responsabili dell'attuazione del PAN con l'individuazione di una struttura capofila che dialoghi con le Amministrazioni centrali
- Problematica delle **autorizzazioni in deroga (art. 53)** ai fini del popolamento degli indicatori di rischio armonizzati
- Coinvolgere maggiormente i tecnici (agronomi, periti agrari e agrotecnici), gli istituti superiori agrari (Rete RE.NI.SA.) e le facoltà di Agraria.....
- **Infine, la comunicazione:** sviluppare iniziative volte a far conoscere il mondo agricolo e della necessità dell'uso dei prodotti fitosanitari, **che non vanno demonizzati.** Tutti sono chiamati a dare il loro contributo (istituzioni, mondo scientifico, rappresentanze agricole, ecc.)
- **NON SERVE SOLO «FARE» MA «SAPERLO RACCONTARE»**

## Tempistica per l'adozione del nuovo PAN

- 1) **1 luglio – 15 settembre 2019** Consultazione pubblica (pubblicazione testo sui siti dei tre Ministeri competenti)
- 3) **Entro Ottobre 2019** analisi osservazioni pervenute da parte del CTS e predisposizione del testo da proporre alle Amministrazioni competenti
- 4) **Entro Novembre 2019** - Acquisizione INTESA della Conferenza Stato Regioni
- 5) **Entro Dicembre 2019** - firma dei Ministri e pubblicazione in G.U.



**Grazie per l'attenzione!!!**

***Pasquale Falzarano*** ([p.falzarano@politicheagricole.it](mailto:p.falzarano@politicheagricole.it))

***Floriano Mazzini*** ([Floriano.Mazzini@regione.emilia-romagna.it](mailto:Floriano.Mazzini@regione.emilia-romagna.it))